

INDULTO E RECIDIVA

(a cura di don Raffaele Sarno)

1. Il provvedimento

Con la legge 31 luglio 2006 è stato concesso il provvedimento di indulto per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006 puniti entro i 3 anni di pena detentiva e con pene pecuniarie non superiori a 10.000 euro, sole o congiunte a pene detentive. Il provvedimento prevede anche uno sconto di 3 anni per coloro che sono stati condannati a una pena detentiva di maggiore durata e abbiano commesso il fatto precedentemente alla data sopra indicata.

Sono esclusi dalla concessione dell'atto di clemenza i colpevoli di alcuni reati previsti dal codice penale. L'indulto, infatti, non si applica ai colpevoli di diversi delitti, tra i principali quelli concernenti: associazione sovversiva, reati di terrorismo, stragi, sequestro di persona, banda armata, associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, associazioni di tipo mafioso, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, usura, riciclaggio, produzione e traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a 2 anni.

Il provvedimento nasce con l'obiettivo esplicito di rimediare ad una situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari che, a partire dagli anni 90, ha visto aumentare progressivamente il numero di presenze all'interno delle carceri italiane, arrivando a toccare tassi di detenzione mai raggiunti durante l'epoca repubblicana. Tale grave indice di sovraffollamento ha storicamente contribuito a porre dei seri interrogativi sulla umanità stessa della modalità di esecuzione della pena nel nostro paese, così come più volte testimoniato dagli osservatori delle associazioni non governative impegnate nella tutela dei diritti fondamentali nel sistema penale e degli organismi internazionali che vigilano nella prevenzione della tortura all'interno dell'Unione Europea.

Il provvedimento nasce quindi con l'esplicita finalità di riportare il sistema penitenziario italiano all'interno dei parametri della legalità e di permettere condizioni di esecuzione delle pene compatibili con i principi posti a tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà.

Per tale motivo il provvedimento di clemenza coinvolge un largo numero di tipologie di reato, escludendo esclusivamente i reati più gravi ed in particolare i reati connessi all'attività della criminalità organizzata o delle associazioni terroristiche. Fuori da tali esclusioni, il provvedimento prevede una riduzione della pena di cui ha potuto godere gran parte della popolazione penitenziaria e che ha notevolmente ridimensionato i problemi di sovraffollamento di cui soffrivano gli istituti penitenziari del nostro paese, permettendo l'esecuzione della pena detentiva in condizioni di maggior vivibilità e legalità.

Pur in presenza di tali ragioni, legate alla clemenza ed alla tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà, il provvedimento è stato oggetto di pesanti critiche. Tali critiche paiono essersi sviluppate, in primo luogo, sul piano mediatico, il quale ha visto schierata contro il provvedimento la quasi unanimità degli organi di informazione di massa. A riguardo, è interessante rilevare, come, fin dai giorni immediatamente precedenti l'emanazione del provvedimento, e per tutti i mesi successivi alla sua entrata in vigore, gli organi di informazione di massa abbiano condotto – con stile e modalità differenti – una pesante campagna contraria al provvedimento di clemenza. Tale ruolo assunto dagli organi di informazione non deve essere trascurato. Gli strumenti di informazione paiono aver fornito una duplice rappresentazione dell'indulto come, da un lato, provvedimento "salva-ladri" e, dall'altro, come la causa della liberazione di numerosi potenziali criminali che avrebbero provocato un aumento dell'insicurezza sociale e della criminalità. Tale rappresentazione è avvenuta tramite il notevole spazio che hanno assunto negli organi di informazione nazionale le voci dei politici, opinionisti, intellettuali, giuristi. In una seconda fase, tale presunto aumento della criminalità è stato rappresentato attraverso l'enfaticizzazione dei fatti di cronaca che hanno avuto come protagonisti soggetti che hanno usufruito del provvedimento di

clemenza. Ciò che è interessante rilevare è come il fenomeno dell'aumento della criminalità in seguito all'indulto è progressivamente passato da argomento di discussione – eventuale, probabile, ipotetico – ad essere rappresentato come un fatto certo, non bisognosi di dimostrazioni. Nelle informazioni riportate dai mass-media progressivamente, l'aumento della criminalità causato dall'indulto, l'alto tasso di recidiva fra i soggetti che hanno beneficiato del provvedimento e, più in generale, il fallimento della clemenza nei confronti dei detenuti sono diventati un dato scontato, una premessa attraverso la quale è descritta la realtà.

Tale passaggio pare essere avvenuto anche grazie alle prese di distanza di parte del mondo politico di un provvedimento che prima è stato votato dalla grande maggioranza del parlamento e che successivamente è stato progressivamente rinnegato da larghi strati del sistema politico che ha contribuito all'emanazione della Legge.

È importante sottolineare il ruolo assunto dai mezzi di comunicazione nella rappresentazione negativa del provvedimento. Sulla base di tale assunto, la gran parte delle persone scarcerate avrebbe nel giro di breve tempo ripreso a commettere reati e sarebbe tornata nei penitenziari italiani.

Se si considera quindi l'aspetto mediatico, questi mesi paiono essere stati attraversati da un perverso percorso circolare attraverso il quale è stata fornita una immagine negativa del provvedimento e dei suoi effetti, senza che tale immagine fosse minimamente suffragata da dati concreti e da un'analisi razionale del reale impatto della normativa di clemenza.

Tali giudizi negativi nei confronti del provvedimento di clemenza non paiono peraltro essere stati mossi esclusivamente sul piano del dibattito politico-mediatico.

Parte del mondo giuridico ha espresso critiche nei confronti del provvedimento di clemenza in quanto ritenuti lesivi di alcuni dei principi fondamentali dello stato di diritto e pericolosi sul piano della lotta alla criminalità. Tali critiche nei confronti del provvedimento di clemenza fondano le proprie argomentazioni su alcuni assunti che possono essere così riassunti:

- a) attraverso il provvedimento di indulto si avrebbe una perdita dell'efficacia intimidatoria delle norme giuridiche; l'approvazione dei provvedimenti di clemenza, secondo tale opinione, permetterebbe all'autore del reato di poter ragionevolmente sperare nell'impunità a seguito della commissione del reato. Ciò determinerebbe, di conseguenza, una maggiore propensione alla violazione delle norme giuridiche;
- b) di conseguenza, la pena perderebbe la propria efficacia nella prevenzione generale. Come noto, una delle funzioni che tradizionalmente sono attribuite alla pena è quella di intimidire, attraverso la propria applicazione, la generalità dei consociati dal commettere reati. La mancata applicazione della pena, o comunque la sua applicazione parziale, determinerebbe una diminuzione dell'efficacia preventiva della sanzione giuridica in quanto il messaggio che verrebbe trasmesso ai cittadini sarebbe quello di una pena flessibile a cui almeno in parte è possibile sfuggire;
- c) parallelamente, l'improvvisa scarcerazione di soggetti che hanno intrapreso un percorso trattamentale all'interno degli istituti penitenziari determinerebbe l'improvvisa interruzione dei programmi di trattamento, che, una volta attuati all'interno degli istituti penitenziari dovrebbero favorire la risocializzazione del condannato. La cessazione del programma di trattamento determinerebbe quindi la scarcerazione di soggetti non ancora pronti al reingresso nella società e potenzialmente pericolosi;
- d) Sul piano dei principi giuridici, l'approvazione dei provvedimenti di clemenza determinerebbe una lesione del principio della certezza del diritto e della sanzione giuridica generando una distinzione fra quella che è la sanzione minacciata attraverso la norma giuridica e quella che è realmente applicata.

A tali posizioni della criminologia clinica e della scienza penalistica si è nel tempo contrapposta la tradizione di studi della sociologia giuridico-penale ed il ruolo assunto da tale disciplina

nell'analisi critica delle reali funzioni svolte dalle istituzioni penali. Sulla base delle ricerche prodotte da tale disciplina è stato possibile analizzare il ruolo stigmatizzante delle istituzioni totali nei confronti dei soggetti che ne entrano a far parte (Goffman, 2003); in particolare è stato possibile verificare come attraverso la "prigionizzazione" (Clemer, 1997) e lo sviluppo di subculture intrinsecamente violente (Sykes, 1997) in realtà il carcere svolga una funzione essenzialmente negativa nei confronti dei soggetti che entrano a far parte dei circuiti penitenziari. In questo senso il carcere, oltre a svolgere il tradizionale ruolo di "scuola del crimine", svolge una funzione atomizzante nei confronti della personalità dell'individuo, rendendo con il passare del tempo sempre più difficile il reingresso in società delle persone che hanno subito un percorso detentivo. Tali ricerche paiono infatti aver dimostrato come gli ideali volti al reinserimento sociale delle persone che hanno commesso un reato di fatto non corrispondono a quelle che sono le funzioni materiali dell'istituzione penitenziaria, volte alla stigmatizzazione ed alla marginalizzazione delle persone ivi recluse. Tale approccio scientifico, ha inoltre seriamente posto in discussione il ruolo delle statistiche criminali nella definizione della reale portata dei fenomeni devianti evidenziando, fra l'altro, l'alta incidenza del "numero oscuro" di reati che non entrano a far parte delle statistiche criminali, e più in genere la selettività del "processo di criminalizzazione" (Hester, Eglin, 1999).

Entrando nel merito della particolare situazione italiana, inoltre, occorre rilevare come, a partire dagli ultimi anni, nelle prassi applicative all'interno degli istituti penitenziari siano state progressivamente ridimensionate le attività cosiddette trattamentali, che hanno contribuito a favorire il reingresso attivo in società di soggetti che si sono dimostrati in grado di sfruttare le possibilità offerte dall'istituto penitenziario in cui hanno trascorso l'esperienza detentiva. Le motivazioni di tale fase di crisi nell'attuazione di misure potenzialmente inclusive possono essere ritrovate in una pluralità di cause: il sovraffollamento, la progressiva diminuzione di finanziamenti, le problematiche organizzative dell'amministrazione penitenziaria, il mutamento della composizione della popolazione detenuta e la mancanza per gran parte di essa dei requisiti richiesti dall'Orientamento Penitenziario ai fini dell'accesso alle misure extra-carcerarie, il riaffiorare dell'ideologia securitaria in capo a diversi settori dell'amministrazione penitenziaria, della magistratura di sorveglianza e, più in generale, della politica. Tali considerazioni paiono mettere pesantemente in discussione l'obiezione secondo la quale l'improvvisa liberazione di persone detenute interromperebbe bruscamente i percorsi risocializzativi intrapresi all'interno degli istituti penitenziari.

Per ciò che riguarda l'efficacia intimidatoria della pena, i dati dell'Istat sul numero di condannati che nella loro vita hanno già subito una condanna penale mostrano tassi di recidiva assai elevati. Contemporaneamente, come detto, i tassi di incarcerazione degli ultimi anni nel nostro Paese mostrano un veloce incremento della popolazione penitenziaria. Ciò porta ad ipotizzare la sostanziale inefficacia deterrente della sanzione penale, anche là dove essa è applicata costantemente nella sua forma più rigida attraverso la carcerazione di soggetti autori prevalentemente di reati di non eccessiva gravità. Diverso pare essere il discorso per quanto riguarda l'accesso alle misure alternative. Come testimoniato da recenti ricerche, l'avviamento di soggetti verso misure alternative al carcere pare favorire l'avviamento di percorsi risocializzativi che in qualche modo attenuano il rischio di ricaduta nel reato. A ciò occorre aggiungere una riflessione riguardante le attuali caratteristiche della popolazione penitenziaria italiana. Essa è composta, in misura sempre maggiore, da soggetti marginali, spesso stranieri non in possesso di un permesso di soggiorno, tossicodipendenti, individui privi di risorse economiche e culturali per i quali il carcere è solo una delle tante esperienze negative di un percorso di esecuzione dalla cittadinanza attiva che il carcere non fa altro che riaffermare. Di fronte a tale composizione dell'universo penitenziario, l'idea secondo la quale la minaccia sanzionatoria svolga un ruolo concreto nei confronti di tali soggetti appare illusoria. In questo contesto, il carcere pare esclusivamente confermare una condizione di marginalità sociale di questi individui e gettare le basi per il reingresso, una volta scarcerati, all'interno di tale

substrato marginale da cui deriva la commissione di nuovi reati e le successive nuove incarcerazioni.

Per tali motivi, appare lecito ipotizzare chela scarcerazione di un elevato numero di persone al seguito del provvedimento di indulto non abbia necessariamente provocato quell'ondata di criminalità con protagonisti "bande di indultati" che è stata da più parti rappresentata come diretta conseguenza del provvedimento. In tal senso, l'uscita prematura dal circuito penitenziario, dovrebbe avere in qualche modo, soprattutto per i soggetti con un basso numero di esperienze detentive, arrestato quel processo di prigionizzazione verso cui tendono i soggetti che entrano a far parte per lungo tempo delle istituzioni penali e che rende assai arduo il loro reingresso attivo in società.

2. Indulto e recidiva, la portata del fenomeno

I dati aggiornati al 16 febbraio 2007 mostrano come, a partire dal 1° agosto 2006, sono usciti dal carcere a seguito del provvedimento di clemenza 25.694 persone di cui la grande maggioranza nel mese di agosto. Il numero di soggetti che hanno usufruiti del provvedimento nei mesi successivi diminuisce progressivamente

Tabella 1. Soggetti dimessi dagli istituti penitenziari a seguito del provvedimento di indulto. Periodo agosto 2006-16 febbraio 2007

Mese	Dimessi
Agosto	22476
Settembre	1172
Ottobre	789
Novembre	448
Dicembre	416
Gennaio 2007	264
Febbraio 2007	129
Totale	25694

Per i soggetti in misura alternativa, i dati mostrano come, su un totale di 21272 casi in carico al 31 luglio 2006, grazie al provvedimento di clemenza ne siano cessati ben 17290. Tale cifra corrisponde quindi all'universo dei beneficiari del provvedimento di indulto che scontavano la pena in misura alternativa. I dati permettono quindi di definire l'universo dei soggetti che hanno riacquisitato la libertà grazie al provvedimento di clemenza (tabella 2).

Tabella 2 Soggetti in libertà a seguito del provvedimento di clemenza. Periodo 1 agosto 2006 – 16 febbraio 2007

Modalità di esecuzione della pena	Cifre
Dimessi dal carcere	25694
Cessazione della misura alternativa	17290
Totale	42984

Il campione preso in considerazione dall'ufficio statistiche del DAP per la rilevazione dei dati statistici sui rientri in carcere a seguito del provvedimento di indulto si riferisce quindi a circa un terzo della totalità dei beneficiari del provvedimento che scontavano la pena in misura alternativa. Tale campione, peraltro, mostra come solo 352 fra i soggetti in misura alternativa presi in considerazione abbiano fatto reingresso in carcere, pari ad una percentuale del 6%. Inoltre, se sommiamo il totale dei dati disponibili relativi ai soggetti detenuti scarcerati ed il

campione di soggetti in misura alternativa preso in considerazione otteniamo una percentuale generale di recidiva pari al 10.16%.

Tabella 3. Percentuale di recidiva in relazione alle modalità di esecuzione della pena. Periodo 1 agosto 2006 – 16 febbraio 2007

Modalità di esecuzione Della pena	Beneficiari	Rientrati	Tasso di recidiva
Detenuti scarcerati	25694	2855	11.11%
Campione di sogg. In misura Alternativa	5869	352	6%
Totale	31563	3207	10.16%

Emerge come i soggetti provenienti dalla carcerazione abbiano un tasso di reingressi in carcere quasi doppio rispetto al campione dei provenienti dalle misure alternative. Se si considera come il campione dei soggetti provengono dalla misura alternativa è rappresentativa di solo un terzo della totalità dei beneficiari del provvedimento, appare allora evidente come il tasso di recidiva sia sensibilmente inferiore rispetto al 10.16% che è possibile ricavare dai dati disponibili. Emerge quindi come il tasso di recidiva relativo ai primi sei mesi dall'approvazione del provvedimento si attesti su percentuali estremamente basse. Ciò è evidente per i soggetti provenienti dalla misura alternativa. Il dato conferma quanto già suggerito dalle ricerche esaminate nei paragrafi precedenti sulla maggiore efficacia della misura alternativa rispetto alla pena carceraria nella limitazione delle future condotte criminali dei condannati. Naturalmente occorre sottolineare come tale efficacia delle misure alternative sia facilitata dal fatto che i soggetti che usufruiscono di tali misure, per definizione, sono persone verso le quali è stata emessa una prognosi sostanzialmente favorevole sulla futura condotta. Al tempo stesso, occorre ribadire come tali misure, interrompendo gli effetti negativi prodotti dal sistema detentivo e facilitando percorsi di reinserimento attivo nel tessuto sociale, si rivelino maggiormente efficaci rispetto agli obiettivi che la Carta costituzionale attribuisce alla pena. Anche per i soggetti provenienti dal carcere, tuttavia, il tasso di recidiva relativo a questi primi sei mesi si attesta su percentuali piuttosto basse, sensibilmente inferiori rispetto a quella che è la recidiva ordinaria, stimata attorno a percentuali del 68%. Certamente tale percentuale è destinata a salire, essendo l'arco di tempo preso in considerazione ancora limitato; tuttavia, è importante sottolineare come tale percentuale si attesti su livelli talmente più bassi rispetto a quelli che sono gli abituali tassi di recidiva dei soggetti che hanno scontato una pena carceraria da ipotizzare un primo giudizio sostanzialmente positivo sull'impatto del provvedimento sulla carriera criminale dei soggetti che ne hanno usufruito. Inoltre emerge come in realtà i soggetti che sono stati identificati nella commissione di un reato dopo aver usufruito del provvedimento sono in totale 3207. Tale cifra, distribuita in sei mesi sull'intero territorio nazionale, appare non eccessivamente elevata, e comunque non sufficiente a giustificare il presunto allarme sociale e la relativa emergenza criminalità di cui tanto si è dibattuto in questi mesi. Pare emergere, piuttosto, un ruolo attivo dei mass-media nell'amplificazione di un fenomeno che in realtà risulta essere limitato e circoscritto ad alcune tipologie di crimini e di autori. È su tali figure che sin in tende a questo punto concentrare l'attenzione.

2.1 Indulto e reingressi in carcere: l'andamento del fenomeno

Tabella 4. Beneficiari del provvedimento di indulto suddivisi per età. Periodo agosto 2006 – gennaio 2007

Età in anni	Rientrati
18-20	1.80%
21-24	8.16%
25-29	16.95%
30-34	20.50%
35-39%	19.19%
40-44	13.62%
45-49	8.28%
50-59	8.51%
60-69	2.40%
Più di 70	0.30%
Non rilevata	0.09%
Totale	100%

Se si passa ad osservare l'età dei soggetti rientrati in carcere emerge una preoccupante tendenza alla maggiore recidiva da parte dei più giovani. Il calcolo della percentuale dei soggetti rientrati rispetto al numero dei dimessi dagli istituti di pena mostra infatti come tale percentuale sia molto alta nei ragazzi fra i 18 ed i 20 anni. Si pensi che il 19.96% dei soggetti compresi in quella fascia di età ha fatto reingresso in carcere entro i primi sei mesi dall'approvazione del provvedimento. Tale percentuale tende a stabilizzarsi su livelli più alti della media generale nell'età compresa tra 21 ed i 34 anni, salvo scendere progressivamente con l'aumento dell'età, discendendo al di sotto della media nazionale una volta raggiunti i quarant'anni.

Il provvedimento di indulto non è stato accompagnato dalla programmazione di articolati interventi volti al sostegno ed all'accoglienza dei soggetti dimittendi. Con ciò non si vuole trascurare la pluralità di interventi adottati dagli enti locali, dal privato sociale e dal volontariato per l'accoglienza di persone dimesse. Si intende piuttosto sottolineare come tali interventi non siano stati il frutto di un'attività coordinata, consapevole delle caratteristiche delle persone dimesse e delle problematiche che avrebbero affrontato al momento dell'uscita, quanto piuttosto il risultato di sforzi di singoli o di realtà locali che hanno affrontato l'emergenza sulla base di diverse sensibilità e mezzi a disposizione. Inoltre, la maggioranza di tali interventi ha preso forma nelle settimane – quando non mesi- successive all'entrata in vigore del provvedimento, quando oramai la maggior parte dei beneficiari del provvedimento erano stati scarcerati e di cui, in molti casi, si erano persi i contatti. Ciò pare, di fatto, aver generato una situazione, relativa all'accoglienza, che può essere definita “a macchia di leopardo”, per via delle profonde differenze che paiono caratterizzare i singoli contesti territoriali.

Ovviamente, sottolineare tale fattore di criticità del percorso che ha portato all'emanazione del provvedimento non è sufficiente ad affermare l'esistenza di un nesso causale fra il mancato coordinamento di interventi a favore dei soggetti dimessi dalle carceri e tale maggiore tendenza alla recidiva da parte dei più giovani. Allo stesso tempo, riteniamo però che sia lecito ipotizzare che i soggetti più giovani, maggiormente tendenti alla reiterazione dei reati, abbiano sofferto più degli altri della mancanza di interventi specificamente indirizzati alla creazione di prospettive risocializzanti una volta usciti dal carcere. Inoltre, tale dato deve essere debitamente tenuto in considerazione nell'ottica della predisposizione dei futuri interventi che saranno attuati a favore delle persone che hanno usufruito del provvedimento di clemenza, o che comunque sono vicini alla scarcerazione. In tal senso, è auspicabile la creazione di percorsi extracarcerari rivolti ai soggetti più giovani in grado di indirizzare tali persone al di fuori dei percorsi devianti da cui pare faticino ad uscire se abbandonati al loro destino.

Se si prosegue con l'analizzare la nazionalità delle persone beneficiarie del provvedimento si può osservare come il 61,86% di essi sono italiani ed il 38,14% sono stranieri. Sorprende, relativamente

a quelle che potevano essere le previsioni, il dato sui reingressi in carcere. Il 65,27% dei soggetti rientrati, infatti, sono italiani, mentre il 34,73% sono stranieri. La percentuale di reingressi fra italiani e stranieri mostra quindi una lieve tendenza alla maggiore recidiva da parte degli italiani. Il dato riportato nella tabella successiva mostra infatti come gli stranieri mantengano un tasso di recidiva inferiore alla media generale.

Tabella 5. Rapporto fra dimessi e rientrati in relazione alla nazionalità. Periodo agosto 2006-gennaio 2007

Nazionalità	Numero di dimessi	Numero di rientrati	Percentuale di recidiva
Italiani	15.815	1.942	12,28%
Stranieri	9.750	1.033	10,59%

Tali dati appaiono sorprendenti, soprattutto se confrontati con l'andamento della popolazione penitenziaria degli ultimi anni che vede un progressivo aumento del numero degli stranieri detenuti nelle carceri italiane. Il dato, inoltre, non pare essere stato particolarmente influenzato dal numero di espulsioni effettuate a seguito della scarcerazione il cui numero non appare così significativo da giustificare il dato. È possibile, peraltro, che abbiano svolto un ruolo attivo nella limitazione della recidiva per gli stranieri i mezzi di detenzione extra-giudiziaria previsti per gli immigrati senza permesso di soggiorno. Tuttavia, tale dato concorre a dimostrare come sia risultato infondato il grido di allarme lanciato da più parti sulla presunta ondata di criminalità che sarebbe scoppiata a seguito della scarcerazione di un così alto numero di persone straniere, di cui la maggior parte prive di permesso di soggiorno e prive di supporti esterni al carcere. Tale ondata di criminalità, in sei mesi, ha visto coinvolte 1.033 persone su tutto il territorio nazionale, una cifra che non giustifica il panico sociale diffuso nell'opinione pubblica in questi mesi. Il dato conduce piuttosto verso una riflessione sulle capacità delle persone di mettere in atto processi di socializzazione alternativi rispetto ai percorsi ordinari dei cittadini integrati; tali forme di socializzazione permettono, anche in condizioni di estrema marginalità, di evitare, almeno momentaneamente, di ricadere nella rete dei controlli effettuati dalle agenzie di controllo sociale. Ci si chiede quindi se, in presenza di tale situazione, l'indulto non possa essere colto come l'occasione per attuare (finalmente) politiche di controllo nei confronti della popolazione immigrata di carattere maggiormente includente.

L'analisi della variabile di genere mostra una maggiore tendenza alla recidiva da parte degli uomini. In particolare, se si incrocia il dato della nazionalità con quello del sesso, si può osservare come vi sia una netta maggioranza di recidivi fra gli uomini (italiani e stranieri) ed una tendenza alla recidiva prossima allo zero da parte delle donne straniere.

Tabella 6. Percentuale di recidiva sulla base del genere e della nazionalità. Periodo agosto 2006-gennaio 2007.

Sesso/nazionalità	Numero dimessi	Numero rientrati	Percentuale recidiva
Uomini italiani	15.162	1.894	12,49%
Uomini stranieri	9.130	1.017	11,14%
Donne italiane	653	48	7,35%
Donne straniere	620	16	2,58%

Occorre infine svolgere alcune considerazioni sulla posizione giuridica delle persone che hanno usufruito dell'indulto. La grande maggioranza di essi (69,80%) sono condannati definitivi, quindi si tratta di persone che hanno avuto condanne a pene relativamente basse, oppure condannati che

hanno scontato gran parte della loro pena e che si sono visti condonare gli ultimi anni di detenzione. Occorre quindi sottolineare come si tratti di soggetti che comunque sarebbero stati scarcerati nel giro di pochi anni, quando non di pochi mesi. Il restante 30,20% è composto da una bassa percentuale di soggetti in attesa del primo giudizio (1,83%), nonché di appellanti (5,91%) e di ricorrenti (2,93%). Significativa invece la percentuale di dimessi con più procedimenti a carico (19,60%).

Tabella 7. Dimessi per posizione giuridica. Periodo agosto 2006-gennaio 2007.

Posizione giuridica	Percentuale
Definitivi	69,80%
In attesa di primo giudizio	1,83%
Appellanti	5,91%
Ricorrenti	2,93%
Misti con più procedimenti a carico	19,60%

2.2. Dove si è rientrati

Alcune ultime considerazioni riguardano la ricerca di motivazioni volte a spiegare tali sensibili differenze fra le varie regioni italiane. Allo stato attuale, ai primi posti nella classifica delle regioni con i più alti tassi di recidiva appaiono regioni come, ad esempio, la Toscana, tradizionalmente attente alla realtà penitenziaria e che, nella fase immediatamente successiva al provvedimento, si sono impegnate nella predisposizione di strutture volte all'accoglienza delle persone dimesse dal carcere. Parallelamente, abbiamo fra i più bassi tassi di recidiva in regioni, come ad esempio il Piemonte, che nei giorni successivi al provvedimento hanno mostrato una certa ritrosia ad investire nell'accoglienza degli ex-detenuti.

Un dato interessante, tuttavia, emerge dalla tabella 8 dove si è scorporato il tasso di recidiva sulla base della nazionalità delle persone rientrate in carcere. Ebbene, emerge che, se si esclude la Campania, nelle quattro regioni con il più alto tasso di recidiva tale incremento dei rientri in carcere è provocato prevalentemente dalla popolazione straniera. Le quattro regioni del nord Italia con i più alti tassi di recidiva presentano infatti una percentuale di recidivi stranieri rispetto al numero di scarcerati superiore agli italiani. Ciò appare ancor più significativo se si pensa che, a livello nazionale, la percentuale di recidiva degli stranieri è inferiore rispetto a quella degli italiani. Al riguardo, è importante sottolineare come, sommando il numero di reingressi di stranieri nelle quattro regioni con il più alto tasso di recidiva si ottenga un totale di 638 persone straniere arrestate pari al 61,76% del totale delle persone straniere rientrate in carcere sull'intero territorio nazionale. Ora, tale dato può in parte essere spiegato con il fatto che molte delle persone straniere scarcerate si sono spostate nei grandi centri urbani delle città del nord Italia; parallelamente, è altresì ipotizzabile che un discreto numero di italiani originari del meridione d'Italia reclusi nelle carceri del nord, una volta scarcerati, abbiano fatto rientro nelle città d'origine. Tuttavia, la portata del dato è comunque impressionante. In particolare, il fatto che gli ingressi degli stranieri si concentrino in maniera così sensibile in quattro regioni del centro-nord Italia impone delle riflessioni che vadano oltre la spiegazione che si fonda sulle migrazioni post-indulto. Al riguardo, a nostro parere, è possibile ipotizzare che tale alto numero di persone straniere arrestate all'interno delle regioni con i maggiori tassi di recidiva sia correlabile anche con l'azione repressiva nei confronti dell'immigrazione clandestina attuata dalle agenzie di controllo del crimine.

Tabella 8. Tassi di recidiva su base regionale in relazione alla nazionalità. Periodo agosto 2006 - gennaio 2007

Regione	Rientrati italiani	Tasso di recidiva italiani	Rientrati stranieri	Tasso di recidiva stranieri
Campania	417	16.31%	28	8.33%
Emilia Romagna	88	13.73%	119	12,88%
Liguria	57	14.28%	65	15.12%
Lombardia	216	10.70%	281	17.07%
Toscana	79	9.23%	145	20.28%

Conclusioni

La ricerca suggerisce alcune osservazioni che, seppur limitate all'arco temporale preso in considerazione, contribuiscono a fornire un'immagine del provvedimento di indulto assai differente rispetto a quella che, in questi mesi, è stata fornita dalle rappresentazioni mediatiche. Il numero di persone che ha commesso reati dopo i primi sei mesi dall'approvazione del provvedimento è relativamente basso e si attesta su di una percentuale assai ridotta rispetto a quello che è il tasso di recidiva ordinario all'interno delle aule giudiziarie del nostro paese.

I dati relativi alle denunce e, più in generale, l'andamento della popolazione penitenziaria di questi mesi suggeriscono inoltre un indice di criminalità non aumentato dalle scarcerazioni provocate dal provvedimento di clemenza.

Parallelamente, gli istituti penitenziari del nostro paese sono rientrati nei margini della legalità a cui da troppo tempo si distanziavano con sempre maggiore gravità.

A tale situazione generalmente positiva occorre aggiungere il fatto che i dati emersi durante la ricerca contribuiscono a sfatare molti dei luoghi comuni relativi alla criminalità post-indulto che in questi mesi avevano pericolosamente preso forma.

Emerge quindi, ad esempio, come la popolazione immigrata non sia la maggiore protagonista degli episodi di recidiva, ma come, anzi, vi sia una maggiore tendenza al reingresso da parte degli italiani; la popolazione straniera appare piuttosto penalizzata dalla permanenza in vigore di fattispecie di reato strettamente collegate all'immigrazione clandestina che contribuiscono ad elevare i tassi di recidiva degli immigrati.

I reati commessi dagli indultati sono in molte occasioni lo specchio di situazioni di marginalità sociale piuttosto che di una vera "attitudine criminale" degli scarcerati; ciò è testimoniato, fra l'altro, dall'elevato numero di reati contro il patrimonio e dai reati connessi al consumo e cessione di sostanze stupefacenti.

A tali rappresentazioni stereotipate la realtà contrappone un'immagine molto frastagliata di individui che, una volta tornati in libertà, hanno seguito diversi percorsi. In questi mesi, alcuni ce l'hanno fatta, altri no. E su questi ultimi che si intende riflettere ancora per un momento chiedendosi se è possibile fornire una rappresentazione di chi in questi mesi è nuovamente tornato in carcere. Domandandosi, in altre parole, se è possibile ricostruire un filo conduttore attraverso il quale spiegare chi non c'è la fatta. Gli elementi di conoscenza permettono di individuare almeno due tipologie di soggetti che in questi mesi hanno maggiormente corso il rischio di ritornare in cella.

a) *L'italiano marginale*. La prima immagine del soggetto recidivo che emerge dalla lettura dei dati relativi ai primi mesi dall'applicazione del provvedimento di clemenza ha i tratti dell'uomo italiano, con età compresa fra i 20 ed i 44 anni e con diversi precedenti penali alle spalle. Per tale soggetto la scarcerazione è stata una delle diverse uscite dal carcere a cui sono prontamente seguiti dei nuovi reingressi.

I reati commessi da tale tipologia di recidivo, peraltro, non sono di eccessiva gravità, ma sono riconducibili prevalentemente al disagio di cui egli soffre. Ci troviamo quindi di fronte a reati contro il patrimonio, spesso sintomo di problemi economici o di difficoltà nell'inserimento nel

mercato del lavoro; in altre occasioni, tale tipologia di recidivo ha commesso reati strettamente collegati allo stato di tossicodipendenza. Appare chiaro, quindi, come il nuovo reingresso in carcere da parte di tali soggetti si rivela essere l'ennesimo fallimento di un'esistenza caratterizzata da un progressivo degrado. Al tempo stesso, tali reingressi, debbono essere interpretati come l'evidenza del fallimento del sistema sanzionatorio nella risocializzazione delle persone che entrano a far parte del circuito penitenziario. Tali soggetti non commettono reati di eccessiva gravità; al tempo stesso, se non supportati in maniera attiva nelle fasi precedenti e successive la scarcerazione, non paiono avere la forza per intraprendere un percorso esistenziale non deviante.

b) *Lo straniero privo di permesso di soggiorno.* Lo straniero privo di permesso di soggiorno è anch'egli di sesso maschile e spesso di giovane età. A differenza della figura dell'italiano descritta in precedenza, lo straniero in questione non ha necessariamente alle spalle una lunga serie di precedenti penali. Ha però in comune un'esistenza marginale, in questo caso causata *in primis* dalla mancanza del permesso di soggiorno.

Il suo reingresso in carcere è avvenuto attraverso un percorso circolare che assume i tratti del paradosso. Una volta scarcerato ha ricevuto l'ordine di espatrio e, in alcune occasioni, ha trascorso un periodo di detenzione all'interno di un Centro di Permanenza Temporanea. A seguito della liberazione dal Centro è stato nuovamente fermato, presumibilmente all'interno di un grande centro urbano del nord Italia, dalle forze dell'ordine ed arrestato per non aver ottemperato all'ordine di espatrio. Il suo reingresso in carcere avviene quindi attraverso un percorso kafkiano che non si fonda sulla lesione di diritti altrui, ma semplicemente sulla mancanza di un lavoro regolare dimostrabile. In altre occasioni, la mancanza del permesso di soggiorno impedisce qualsiasi forma di esercizio della cittadinanza attiva, relegando l'esistenza all'interno di circuiti marginali dove l'adozione di comportamenti devianti costituisce una modalità di sopravvivenza per molti versi obbligata.

Tali figure non rappresentano la totalità dei soggetti rientrati in questi mesi nelle carceri italiane. Tuttavia, riteniamo che esse siano rappresentative delle caratteristiche principali di chi fino ad oggi, in qualche modo, non ce l'ha fatta.

In ultima analisi, appare evidente come solo in rare occasioni tali figure costituiscano un reale rischio per la comunità, ma come esse siano lo specchio delle contraddizioni del sistema penale e, più in generale, della nostra società. E su tali figure, riteniamo, che debbano essere concentrati in futuro gli sforzi per un aiuto attivo che eviti a tali soggetti marginali ulteriori, inutili, punizioni.

Ma la vicenda dell'indulto ha evidenziato che una "grazia" per essere efficace, ha bisogno di essere accompagnata. E ha mostrato limiti di cui occorre essere consapevoli, se non si vuole indebolire, o addirittura rendere inefficace, un importante strumento di giustizia. L'indulto non può essere infatti considerato una misura che nasce solo da una decisione politica, senza una "concertazione sociale" in ordine ai tempi, ai percorsi, all'accompagnamento dei beneficiari. Un soggetto debole, malato, senza dimora o senza lavoro, necessita, nel suo passaggio dal carcere alla società, di un accompagnamento che non lasci tempi morti, i quali rischiano di essere nuovamente riempiti di ingiustizie, illegittimità, povertà, solitudine e abbandono. La destinazione di questo percorso, infatti, sarebbe ancora una volta il carcere.

La politica non può produrre scelte, soprattutto quando sono tanto delicate, ignorando la società civile: senza il coinvolgimento dell'associazionismo sociale e familiare, senza la consulenza degli enti locali – in particolare i comuni, che la legge 328/2000 ha reso perno di ogni servizio alla persona -. Senza risorse da investire nella salute, nell'integrazione, nel lavoro, in alcuni sgravi fiscali, anche le norme migliori rischiano un'applicazione negativa.

A dire il vero il governo, in particolare i ministri della solidarietà sociale e del lavoro, ha effettuato una "rincorsa", dopo il varo della legge costituendo un tavolo di lavoro e di confronto congiunto con gli organismi sociali e gli enti locali; in particolare sono stati destinati fondi a sostegno di alcuni soggetti (tossicodipendenti e alcooldipendenti) per l'inserimento lavorativo, con una

particolare attenzione ai giovani tra i 16 e i 25 anni, grazie alla riapertura da parte del ministro della giustizia della vexata questio della gestione delle risorse della Cassa delle ammende. Tuttavia questa rincorsa ha provvisto briciole (in tutto 17 milioni di euro, cioè 700 euro per ogni detenuto liberato): a essere dimenticati sono la maggior parte dei soggetti beneficiari dell'indulto, cioè gli immigrati. Queste persone, escluse dall'Italia, rischiano di rimanervi come clandestine e di rientrare nel girone del lavoro nero o in percorsi di malavita: senza un permesso di soggiorno non possono cominciare un cammino inverso di cittadinanza. Sarebbe stato il caso di abbinare all'indulto un permesso di ricerca di lavoro, che in sei mesi avrebbe dato la possibilità a un immigrato di fruire di un accompagnamento sociale e di un tirocinio davvero capaci di imprimere una svolta alla sua vita. Il rischio, insomma, è che i poveri e i deboli diventino gli ultimi beneficiari dell'indulto. La pagina evangelica che vuole primi gli ultimi viene tradita da una politica che ha impoverito, se non reso vano, un segno di grazia e giustizia.

Il percorso verso una giustizia di "riparazione e restituzione" va scandito da tappe concrete: trovare casa, lavoro, uno spazio di vita relazionale, inclusivo e solidale, nel quale siano possibili atti efficaci di riconoscimento delle sofferenze e dei danni patiti dalle vittime, di riparazione di quanto c'è di riparabile dopo il reato, di conciliazione individuale e sociale. Pratiche di giustizia così orientate (qualcosa affiora, in tal senso, nel sistema di giustizia dei minorenni e nella legge sulle competenze penali del giudice di pace) aiutano a capire il senso di quella "giustizia del primo passo" richiamata, riprendendo il teologo tedesco Eugene Wiesnet, dal giurista Federico Stella: essa è il modello di giustizia scolpito nella Bibbia; è il "no" alla cancellazione o esclusione del colpevole; è la premura, nonostante la colpa, manifestata da Dio verso Adamo e Caino.

L'indulto, "una scelta retrospettivamente preterintenzionale, così da spaventare i suoi stessi autori" (ha scritto Adriano Sofri), ha dato qualche mese di sollievo alle carceri per anni sovraffollate. Ma tale condizione favorevole non potrà durare a lungo "se non intervengono le misure di riforma che tutte le intelligenze lucide e umane riconoscono necessarie". Le proposte non mancano e la Commissione per la riforma del codice penale, presieduta da Giuliano Prossapia e composta da penalisti di molteplici indirizzi, ha svolto con competenza e tempestività i suoi compiti: un lavoro importante, per dare all'Italia un più razionale ed adeguato sistema penale. Un lavoro, soprattutto, da sottrarre ai condizionamenti di spregiudicate campagne medianiche, che hanno già avvilito il senso rigeneratore di un atto eminentemente giubilare come l'indulto. Il suo "proposito di riconciliazione e ricominciamento – ha scritto sempre Sofri – è largamente soppiantato da uno spirito rancoroso e incattivito". Spirito che né coscienze civili e mature, né una repubblica democratica possono permettersi.

Estratto da:

GIOVANNI JOCTEAU-GIOVANNI TORRENTE, *Indulto e recidiva. Uno studio dopo sei mesi dall'approvazione del provvedimento.* Giustizia.it.

PIETRO GAVA-GIANCARLO PEREGO. *L'estate dei liberati. Luci e ombre dell'indulto.* ItaliaCaritas, n.8, Ottobre 2006, p.8

LUCA MASSARI, *Indulto, un anno dopo: la giustizia cambia passo?* Italia Caritas, n.6, Luglio/Agosto 2007, p.8